BREVE
DI NOSTRO SIGNORE
PP. BENEDETTO XIV.
E DECRETI
DI S. M. FEDELISSIMA.

D. F. MICHELE DE BULHOENS
Dell' Ordine de' Predicatori, per la grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo del gran-Parà del Consiglio di S. M. F. &c.

Facciamo sapere, che informato il Santissimo Padre BENEDETTO XIV. felicemente regnante dell' empietà, ed ingiustizie, con cui erano trattati gl' Indiani, dagli Abitanti dell' Indie Occidentali, e Meridionali, i quali immemori delle proprie leggi dell' Umanità, non solo trattavano i detti Indiani ingiuriosamente, ma ancora giunsero a privarli della loro libertà riducendoli ingiustamente alla rigorosa condizione di una perfetta schiavitù; dalla quale ne seguiva il lagrimevole effetto, che i medesimi Indiani abominavano la conversione alla nostra S. Fede; Per riparare a questi perniciosi disordini di tante pecorelle smarrite, le quali per la loro medesima barbarie ed ignoranza, si rendevano più degni della compassione della Paterna Provvidenza, spedì ai Vescovi del Brasile, e dell' altre Conquiste soggette al Dominio del nostro Augusto Monarca la Bolla, e Constituzione che siegue.

Venerabilibus Fratribus Antistibus Brasiliæ, aliarumque Ditionum, Carissimo in Christo Filio nostro Joanni Portugalliæ, & Algarbiorum Regi in Indiis Occidentalibus, & America subjectarum.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam benedictionem.

IMmensa Pastorum Principis JESU Christi, qui ut homines vitam abundantius haberent, venit, & se ipsum tradidit redemptionem pro multis, caritas urget Nos, ut, quemadmodum Ipsius vices planè immerentes gerimus in terris, ita majorem caritatem non habeamus, quam ut animam nostram non solum pro Christi fidelibus, sed pro omnibus etiam omnino hominibus ponere satagamus. Etsi autem pro Suprema Catholicæ Ecclesiæ procuratione infirmitati nostræ injuncta, Apostolicam hanc Sanctam Sedem, ad quam undique gentium in dies concurritur, ut opportunum, ac salutare emergentibus in Christiana Republica sive negotiis, sive detrimentis remedium afferatur, hîc Romæ more institutoque Majorum tenere, ac regere cogimur; nec longinquas dissitasque regiones, ut qualemcumque inibi Apo-

Apostolici ministerii nostri pro lucrandis animabus pretioso JESU Christi sanguine redemptis operam impendamus, ac vitam ipsam, quemadmodum cupimus, profundamus, adire non possumus: tamen, sicut nolumus omnes Apostolicæ providentiæ auctoritatis benignitatisque partes ab omni natione, quæ sub cœlo est, desiderari; ita Vos, Venerabiles Fratres, quos ad excolendam Vineam Dei Sabbaoth cooperatores eadem Apostolica Sedes sibi adscivit, in Pontificiæ sollicitudinis vigilantiæque nostræ partem libenter advocamus; ut & imposito Vobis muneri magis magisque satisfacere, & coronam legitime certantibus in Cœlo repositam facilius consequi valeatis. Porro Fraternitatibus Vestris compertum est, quæ & quanta Romani Pontifices Prædecessores nostri, & Catholici Principes de Christiana Religione benemerentissimi, laborum incommoda, ac pecuniarum dispendia alacri constantique animo passi fuerint, ut hominibus, qui ambulabant in tenebris, & in umbra mortis sedebant, per Sacros Operarios tum sacris prædicationibus bonisque exemplis, tum donis, tum operibus, tum subsidiis lumen Orthodoxæ Fidei illucesceret, & ad agnitionem veritatis venirent: & quibus etiam nunc muneribus, quibus beneficiis, quibus privilegiis, quibus prærogativis; quemadmodum semper factum est, In-

fideles cumulentur, ut iis illecti Catholicam Religionem amplectantur, in eaque manentes per bona Christianæ pietatis opera æternam salutem adipiscantur. Eapropter non sine graviffimo paterni animi noftri mœrore accepimus, poft tot initia ab iifdem Prædecefforibus noftris Romanis Pontificibus Apoftolicæ providentiæ confilia, poft editas conftitutiones opem, fubfidium, ac præfidium Infidelibus omni meliori modo præftandum effe; non injurias, non flagella, non vincula, non fervitutem, non necem inferendam effe fub graviffimis pœnis, & Ecclefiafticis Cenfuris præfcribentes; adhuc reperiri præfertim in illis Brafiliæ Regionibus homines Orthodoxæ Fidei cultores, qui veluti Caritatis in cordibus noftris per Spiritum Sanctum diffufæ fenfibus penitus obliti, miferos Indos, non folum Fidei luce carentes, verum etiam Sacro regenerationis lavacro ablutos in montanis afperrimifque earumdem Brafiliæ tam Occidentalium, quam Meridionalium aliarumque regionum defertis inhabitantes aut in fervitutem redigere, aut veluti mancipia aliis vendere, aut eos bonis privari, eaque inhumanitate cum iifdem agere præfumant, ut ab amplectenda Chrifti Fide potiffimùm avertantur, & ad odio habendam maximopere obfirmentur. Hifce malis, quantum cum Domino poffumus, occurrere fatagentes,
pri-

primum quidem eximiam pietatem, & in Catholica Religione propaganda incredibilem Carissimi in Christo Filii nostri Johannis Portugalliæ & Algarbiorum Regis illustris zelum excitandum curavimus, qui pro filiali suâ erga Nos atque hanc Sanctam Sedem observantia, statim se omnibus,& singulis suarum Ditionum Officialibus & Ministris in mandatis daturum pollicitus est, ut quemcumque suorum subditorum aliter, quam Christianæ caritatis mansuetudo exigit, erga Indos hujusmodi sese gerere comperissent, gravissimis juxta Regia edicta pœnis afficerent. Deinde Fraternitates Vestras rogamus, atque in Domino hortamur, ut nedum debitam ministerii Vestri vigilantiam, sollicitudinem, operamque vestram hac in re cum omnis dignitatisque vestræ detrimento deesse patiamini; quin imò studia vestra Regiorum Ministrorum officiis conjungentes, unicuique probetis, Sacerdotes animarum pastores quanto præ laicis Ministris ad Indis hujusmodi opem ferendam, eosque ad Catholicam Fidem adducendos ardentiori Sacerdotalis caritatis æstu ferveant. Præterea Nos auctoritate Apostolica tenore præsentium Apostolicas in simili forma Brevis Literas a fel. record. Paulo Papæ III. Prædecessore nostro ad tunc existentem Johannem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem de Tavera nuncupatum Archie-
 pisco-

piscopum Toletanum die 28. mensis Maii anno 1537. datas, & a rec. mem. Urbano Papæ VIII. itidem Prædecessore nostro tunc existenti, jurium & spoliorum Cameræ Apostolicæ in Portugalliæ & Algarbiorum Regnis debitorum Collectori generali die 22. mensis Aprilis anno 1639 scriptas renovamus & confirmamus: necnon eorumdem Pauli & Urbani Prædecessorum vestigiis inhærendo, ac impiorum hominum ausus, qui Indos prædictos, quos omnibus Christianæ caritatis & mansuetudinis officiis ad suscipiendam Christi Fidem inducere oportet, inhumanitatis actibus ab illa deterrent, reprimere volentes; unicuique Fraternitatum vestrarum vestrisque pro tempore successoribus committimus & mandamus, ut unusquisque vestrum, vel per se ipsum, vel per alium, seu alios, editis, atque in publicum propositis affixisque edictis, omnibus Indis tam in Paraquariæ & Brasiliæ Provinciis, ac ad Flumen *della Plata* nuncupatum, quam in quibusvis aliis regionibus, & locis in Indiis Occidentalibus & Meridionalibus existentibus in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, universis & singulis personis tam Sæcularibus, etiam Ecclesiasticis cujuscumque statûs, sexus, gradus, conditionis & dignitatis etiam speciali nota & mentione dignis existentibus, quam cujusvis Ordinis, Congrega-
tionis

tinnis, Societatis, etiam Jesu, Religionis & Instituti Mendicantium, & non Mendicantium, ac Monachalis Regularibus, etiam quarumcumque Militiarum, etiam Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani Fratribus Militibus, sub Excommunicationis latæ sententiæ per contravenientes eo ipso incurrenda pœna, a qua non nisi a Nobis, vel pro tempore existente Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo constituti, & satisfactione prævia absolvi possint, districtius inhibeant; ne de cætero prædictos Indos in servitutem redigere, vendere, emere, commutare, vel donare, ab uxoribus & filiis suis separare, rebus & bonis suis spoliare, ad alia loca deducere, & transmittere, aut quoquo modo libertate privare, in servitute retinere; necnon prædicta agentibus consilium, auxilium, favorem & operam quocumque prætextu & quæsito colore præstare, aut id licitum prædicare, seu docere, ac alias quomodolibet præmissis cooperari audeant seu præsumant. Contradictores quoslibet & rebelles, ac unicuique Vestrum in præmissis non parentes in pœnam Excommunicationis hujusmodi incidisse declarando, ac per alias etiam censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris & facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras

furas & pœnas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii Sæcularis. Nos enim unicuique Vestrum vestrorumque pro tempore successorum desuper plenam, amplam & liberam facultatem tribuimus & impertimur. Non obstantibus similis memoriæ Bonifacii Papæ VIII. etiam Prædecessoris nostri de una, ac Concilii Generalis de duabus diætis, ac aliis Apostolicis, & in Conciliis Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus & Ordinationibus, Legibus quoque etiam municipalibus, ac quorumcumque locorum piorum, & non piorum, & generaliter quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis. Quibus omnibus & singulis, etiamsi de illis, eorumque totis teneribus specialis specifica, expressa & individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in il-
lis

lis tradita observata, exprimerentur & inserentur, præsentibus pro plene & sufficienter expressis & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides in judicio & extra adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Cæterum, Venerabiles Fratres, custodientes Vos vigilias super grege unicuique vestrum credito, ministerium vestrum satagite atque enitimini ea, qua obstricti estis, diligentia, sedulitate & caritate adimplere, assidue in animis vestris recolentes rationem, quam & Vos Pastorum Principi JESU Christo æterno Judici de ovibus suis reddituri eritis, & quam Ille accuratissime a Vobis exacturus erit. Ita enim fore confidimus, ut unusquisque Vestrum omnem operam atque conatum adhibeat, ne debitum in hoc tam eximiæ caritatis opere officium desideretur. Interea ad prosperi eventus successum Apostolicam benedictionem cum uberrima cælestium charismatum copia conjunctam Vobis, Venerabiles Fra-

Fratres, peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 20. Decembris 1741. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

D. Cardinalis Passioneus.

Romæ 1742. Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

Ulyssipone 1755. *Juxta exemplar Romæ impressum.*

Ed acciocchè questa Bolla o Costitazione abbia la sua doruta e plenaria osservanza, ordiniamo pubblicarsi, e dapo pubblicata affiggersi nelle parti anteriori della nostra Catedrale, ed altri luoghi saliti, proibendo sotta pena di Scomunica maggiare a Noi riservata, a chiunque di qual si voglia genere o qualità che sia, d'ardire estrarla da' dessi luoghi, e lacerarla &c. Data nella Città di Belim del gran-Parà, sotto nostro il segnale, e sigillo delle nostre Armi, e passata per la Cancelleria ai 29. di Maggio del 1757.

Fr. M. Vescovo del Parà.

loco † sigilli

Io Emmanuele Ferreira Leonardo
Segretario di Sua Eccellenza l'ho scritta.

Io il Rè

FAccio sapere a quei, che vedranno questo Decreto con forza, e vigore di legge, come avendo restituito agl' Indiani del gran Parà, e Maranhaon, la libertà delle loro persone, beni, e commercio, in virtù di una Legge sotto la medesima data del presente, la quale ne si potrebbe ridurre alla sua debita esecuzione, ne gl' Indiani averebbono la loro compita libertà, da cui dipendono i grandi beni spirituali, e politici, che costituiranno le cause finali della suddetta Legge, se nello stesso tempo non si stabilisse per reggere i sopradetti Indiani una forma di governo temporale, che essendo certa, ed invariabile, si accommodasse a' loro costumi, in quanto fosse possibile in ciò, ch' è lecito, ed onesto; perchè così saranno più facilmente tirati, ed indotti a ricevere la Fede, e sottomettersi al grembo della Chiesa: riflettendo pertanto al sopra riferito, e che essendo proibito dal Diritto Canonico a tutti gli Ecclesiastici come Ministri di Dio, e della sua Chiesa, d' ingerirsi nel Governo secolare, che come tale è affatto alieno dagli obblighi del Sacerdozio; e che comprendendo questa proibizione maggiormente, e con più premura, i Parochi delle Missioni di tutti gli Ordini Religiosi, e contenendosi viepiù in essa l' inibizione, sì contro i Religiosi della Compagnia di Gesù, che in vigore del voto sono incapaci di esercitare nel foro esteriore anche la stessa giurisdizione Ecclesiastica; come ancora contro i Religiosi Capuccini, la cui umiltà indispensabile si rende incompatibile con l' imperio della giurisdizione civile, e criminale, ne Iddio potrebbe restar ben servito, se le predette proibizioni espresse ne' Sacri Canoni, e nelle costituzioni Apostoliche, di cui sono

sono Protettore ne' miei Regni, e Dominii, per mantenerne l'osservanza, non avessero più il loro effetto; doppo aver considerato tutto il sopra detto, e che quello Stato non ha potuto finora, nè mai potrebbe, anche naturalmente, godere la prosperità tra una così strana, ed impratticabile confusione di giurisdizioni cotanto diverse, quanto sono la spirituale, e le temporale, provenendo da tutto questo le mancanza dell'amministrazione della giustizia, senza la quale non vi è Popolo, che possa sussistere: Mi è piaciuto, premesso il parere di alcune persone del mio Consiglio, e di altri Ministri dotti, e zelanti del servizio di Dio, e mio, che ho intesi sopra questa materia, di derogare, e cassare il primo Capitolo del Reggimento, o sia Forma di governo stabilito per quello Stato e di 21. di Decembre dell'anno 1686. e tutti gli altri capitoli, Leggi, Risoluzioni, ed Ordini, di qualunque sorte siano, che o direttamente o indirettamente fossero contrarie alle soprariferite disposizioni Canoniche, e Costituzioni Apostoliche, e che contro il disposto, ed ordinato in questo Decreto permettessero e' Missionarj d'ingerirsi nel governo temporale, del quale sono Incapaci: Abolendo, e annullando le sudette Leggi, Risoluzioni, ed Ordini, e tenendole per derogate, e di niun' effetto, come se di tutte, e di ciascuna di essa si facesse quì speciale menzione, non ostante l'Ordinazione in contrario del libro 2. titolo 44. Rinovando, acciocchè abbia la sua piena, ed inviolabile osservanza, la Legge stabilita sopra questo assunto alli 12. di Settembre dell'anno 1663. in quanto ordina ciò, che segue.

Ie

Io il Rè

FAccio sapere a quei, che vedranno questa mia Risoluzione in forma di Legge, qualmente per essersi suscitati molti dubj tra gli abitatori del Maranhaon, ed i Religiosi della Compagnia, sopra la forma, e modo, con cui amministravano, e reggevano gl' Indiani di quello Stato, in ordine alla provisione, che fu spedita in favor loro l' anno 1655. da' quali dubj ne risultarono i tumulti, ed eccessi passati, provenienti dalle grandi vessazioni, che pativano, perchè non si praticava la Legg, che si era promulgata l' anno 1653. in grado tale, che arrivarono poi ad essere cacciati li detti Religiosi dalle loro Chiese, e Missioni, all' esercizio delle quali è molto conventenza, che de nuovo siano ammessi, mercecchè non vi è causa, che obblighi a privarli di esse, anzi molti sono i motivi, affinchè il loro santo zelo sia ivi necessario: E desiderando io d' impedire così gravi inconvenienti, e che i miei Vassalli godano tuta la pace, e quiete, che è di dovere: Ho stimato bene di dichiarare, che tanto i detti Religiosi della Compagnia, quanto quelli di qualunque altra Religione, non abbiano veruna giurisdizione temporale sopra il Governo degl' Indiani, e che tengano la spirituale ancora gli altri Religiosi, che assistono, e fanno la loro residenza in quello stato, essendo una cosa ben giusta, che tutti siano Operarj della vigna del Si-

gnore

gnore; e che il Prelato ordinario, ficcome quelli delle Religioni, poſſino ſceglıere i Religioſi d' eſſe, che parerà loro eſſere più abili, e capaci, per addoſſargli le Parocchie, e la cura dell' anime delle Genti di quei luoghi; quali però ne potranno eſſere rimoſſi, e levati ogni qual volta ſi ſtimaſſe conveniente, e che neſſuna Religione poſſa tenere Caſtelli, o Terre d' Indiani a titolo di amminiſtrazione, i quali nel temporale potranno eſſere governati da' loro Principali, che vi foſſero in ciaſcuno de' Paeſi. E ſe mai vi ſaranno querele de' medeſimi cagionate dagl' iſteſs' Indiani, potranno far ricorſo a' miei Governatori, Miniſtri, e Giudici di quello Stato conforme lo fanno gli altri Vaſalli del medeſimo.

La qnale diſpoſizione mi piace di rinovare, e reſtituire alla ſua piena, ed inviolabile oſſervanza nella forma ſudetta. Ordinandn, che nelle Ville ſiano preferiti per Giudici Ordinarj, Miniſtri, ed Officiali di Giuſtizia, gl' Indiani oriundi delle medeſime, e de' loro riſpettivi diſtretti, in caſn, che vi ſiann ſoggetti abili, ed idonei per le cariche accennate; e che i luoghi indipendenti dalle dette Ville ſi gnvernino da' loro riſpettivi Principali, tenendn queſti per ſubalterni i Sargenti maggiori, Capitani, Alfieri, e Pndeſtà delle lorn Nazioni, che ſono ſtati iſtituiti per reggerli; facendo ricorſn le Parti, che ſi ſentiſſero gravate, a' medemi Governatori, e Miniſtri di Giuſtaia, affinchè gliel' amminiſtrinn nella cnnformità, ed a tenore delle mie leggi, ed ordini ſpediti per quello Sato.

Per

Per lo che ordino a' Capitani Generali, Governatori, Ministri, ed Officiali di guerra, e delle Camere di Stato del Gran Parà, e Maranhaon, di qualunque qualità, e condizione siano, a tutti in generale, ed a ciascuno in particolare; che adempiscano, e osservino questa Legge, la quale sarà registrata nelle Camere del detto Stato; ed in virtù della medesima tengo per derogate tutte le Leggi, Decreti, ed Ordini, che saranno contrarie alla disposizione di questa, la quale solamente voglio, che sia valida, ed abbia forza, e vigore, come in essa si contiene, non ostante, che non sia passata per la Cancellaria, e nemen' ostanti le ordinazioni del libro secondo, titolo 39. 40. 44. ed altri Decreti contrarj. Lisbona li 7. Giugno dell' anno 1755.

Rè

Sebastiano Giuseppe Carvallo, e Mello.

Decreto con forza di Legge, in virtù del quale la Maestà Vostra stima bene di rinovare la piena, ed inviolabile osservanza della Legge de i 12. di Settembre dell' anno 1653. e in quanto in essa fu stabilito, che gl' Indiani del Gran Parà, e Maranhaon si governassero nel temporale da' Governatori, e Ministri, e da loro Principali, e Giudici secolari, con inibizione delle Amministrazioni de' Regolari, derogando a tutte le Leggi, Decreti, Ordini, e disposizioni contrarie.

Acciocchè laMaestà Vostra lo veda.

Antonio Giuseppe Galvaon lo fece.

Registrato nella Segretaria di Stato degli affari stranieri, e di Guerra nel libro primo della Compagnia del Gran Parà, e Maranhaon.

Nella Stamperia di Michele Rodrigues, Stampatore dell' Emo Signor Cardinale Patriarca. L' anno 1755.

D. GIUSEPPE *per la grazia di Dio Rè di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del Mare in Africa, Signor di Guinea, e della conquista, navigazione, e commercio di Etiopia, Arabia, e Persia, e dell' India &c.*

FAccio sapere a quei, che questa Legge vederanno; che avendo ordinato si esaminassero dalle persnne del mio Consiglio, e da altri Ministri dotti, e zelanti del serviaio di Dio, e mio, e del bene comune de' miei Vasalli, che mi parve di consoltare, le vere cause, per le quali dallo scuoprimento del Gran Parà, e Maranhaon fino al presente, non solamente non si sono moltiplicati, e resi civili gl' Indiani di quello State, allontanando da esso la barbarie, ed il Gentilesimo, e propagandosi la Dottrina Cristiana, ed il nomero de' Fedeli illuminati dalla luce del Vangelo; ma piuttosto al contrario turti quegl' Indiaoi, che da' deserti calarono in quei Paesi, in vece di propagarsi, e godere in essi la prosperità, in guisa tale, che le loro commodità, e fortune servissero di stimolo a quei, che vivono dispersi per li boschi, e macchie, per portarsi a cercare ne' luoghi popolati, medianti le temporali felicità, il maggior fine dell' eterna beatirudine, aggregandosi al grembo della Santa Madre Chiesa: Si è veduto però succedere molto diversamente; poichè essendovi calati molti milioni d' Indiani, si sono andati poi sempre in tale maniera estinguendo, che ora è assai diminuito il numero de' Popoli, e degli abitanti in essi, vivendo ancora quei pochi con sì grande miseria, che in vece d' invitare, ed

ani-

animare gli altri Indiani barbari ad imitargli, piuttosto gli servono di scandalo per ritirarsi più dentro delle loro selvatiche abitazioni, con lamentevole pregiudicio della salute delle anime loro, e grave danno dello stesso Stato; non avendo per altro i suoi abitatori chi gli serva, e presti ajuto per raccogliere, mediante la coltivazione delle terre, li molti, e preziosi frutti, de' quali abbondano. Da tutti i voti fu assicurato, che la causa, che aveva prodotti sì perniciosi effetti, consisteva, e tuttavia consiste in ciò, che i detti Indiani non si sono vigorosamente mantenuti nella libertà, che in beneficio loro fu già dichiarata da' Sommi Pontefici, e da Serenissimi Signori Rè miei Predecessori, con osservarsi nel genuino senso loro le Leggi da essi promulgate sopra questa materia negli anni 1570. 1587. 1595. 1609. 1611. 1647. e 1655. essendosi sempre adoperate molte cavillazioni per la cupidigia degl' interessi particolari circa le disposizioni di tali Leggi, fintanto che avutane la chiara cognizione insieme con la speranza di quello, ch'era seguito in riguardo alle medesime, il Rè mio Signore ed Avolo, il primo giorno di Aprile dell' anno 1688. (ad effetto di evitare una volta cotanto perniciose frandi) stabilì una Legge, il tenore della quale è come in appresso.

Legge del 1. Aprile del 1680.

DON PIETRO *Principe di Portogallo, e degli Algarvi come Reggente, e Successore di questi Regni &c.*

Faccio sapere a quanti la presente Legge vederanno, qualmente essendo stato informato il Rè mio Signore e Padre (che Iddio ha chiamato a sè) dell' ingiuste servitù, alle

quali gli abitatori dello Stato di Maranhaon per via di mezzi non leciti riducevano gl' Indiani di esso, e de' gravi danni, eccessi, ed offese di Dio, che a tal fine si commettevano, fece una Legge in questa Città di Lisbona sotto i nove d' Aprile dell' anno 1655., con il tenore della quale proibì le dette schiavitù, eccettuandone solamente quattro casi, ne' quali erano di ragione giuste, e lecite; cioè quando fossero presi in guerra giusta, che i Portoghesi gli movessero, intervenendo però le circostanze dichiarate nella stessa Legge; o quando impedissero la predicazione del Vangelo; o quando fossero stati presi, e legati colla fune per essere mangiati; o quando fossero soggiogati da altri Indiani, che gli avessero fatti prigioneri anche in guerra giusta, esaminandosi la giustizia d' essa guerra nella forma stabilita in detta Legge. E per non essere stato efficace questo rimedio, ne il prescritto dalle altre antecedenti Leggi degli anni 1570. 1587. 1595. 1652. e 1653. colle quali l' accennato Signor Rè mio Padre, e gli altri Rè suoi Predecessori procurarono di riparare questo danno, che anzi si è andato continuando fino al presente con grave scandalo, e molti eccessi contro il servizio di Dio, e mio; impedendosi per questa via la conversione di quel Gentilesimo, che desidero promovere, e tirare avanti, giacchè questa esser deve, ed è la mia prima cura; avendo la sperienza fatto vedere, che supposto, che siano lecite le schiavitù per giuste ragioni legali ne' casi eccettuati nella sudetta ultima Legge dell' anno 1655, e nelle anteriori, con tutto che siano di maggior ponderazione le ragioni che in contrario militano per proibirle in ogni caso, chiudendo la porta a' pretesti, simulazioni, e frandi, con cui abusando la malizia de' casi, ne' quali sono giuste le schiavitù, introduce le ingiuste, intrigandosi le coscienze non solamente in privare della liberta quei, a' quali la natura ne fece il dono, e che per Diritto naturale, e

posi-

positivo sono veramente liberi; ma ancora ne' mezzi illeciti, quali adoprano per questo fine. Desiderando di applicare al rimedio a tanti danni, e si gravi inconvenienti, e principalmente facilitare la conversione di quelle Genti, e per quello, che riguarda, e conviene al buon Governo, tranquillità, e conservazione di quello stato: con il parere di quei del mio Consiglio, ponderata questa materia con la prudenza, che richiedeva l' importanza di essa, e premesso l' esame delle antiche Leggi, e di quelle, che in particolare sopra questo assunto furono stabilite per lo stato del Brasile, dove per lo spazio di molti anni si sperimentarono i medesimi danni, ed inconvenienti, che in oggi durano ancora, e si sentono nello stato del Maranhaon; Stimai bene di ordinare, che si facesse questa Legge conformandomi all' antica de i trenta di Luglio dell' anno 1609., ed alla provisione, che si accenna in essa de' cinque di Luglio dell' anno 1605. spedite tutte per tutto lo stato del Brasile. E rinovando la sua disposizione, ordino, e commando, che nell' avvenire non si possa fare schiavo verun' Indiano del sudetto stato in nessun caso, ne meno in quei, che sono eccettuati nell' accennate Leggi, che tengo per derogate, come se di esse, e delle loro parole ne facessi espressa, e specifica menzione, restando però nel loro vigore in ciò, che riguarda altri punti: e succedendo, che alcuna persona, di qualunque qualità, e condizione sia, faccia, overo dia l' ordine di fare schiavo alcun' Indiano publicamente o secretamente per qualsivoglia titolo, o pretesto, l' Uditore Generale del sudetto stato, la faccia carcerare, e tenere in buona custodia, senza che in tale caso ammetta verona sorte di sicurtà, e con il Processo, che farà sopra l' assunto, la trasmetta in questo Regno, facendone la consegna al Capitano, o Commandante del primo Vascello, che sarà prossimo a venire quà, per riconsegnarla in questa Città nelle carceri pu-

publiche di essa, e rendermene conto, a fine d' ordinare, che si punisca, conforme mi parera. E allorchè il detto Generale Uditore sarà consapevole di detta schiavitù, subito riporra nella sua liberta il tale Indiano, o Indiani, mandandoli in quei luoghi degl' Indiani Cattolici liberi, che meglio gli piacera. Ed acciochè io sappia piu facilmente, se questa Legge si osserva con puntualità: Ordino, che il Vescovo, e Governatore di quello stato, ed i Superiori delle Religioni di esso, ed i Parochi de' luoghi degl' Indiani, mi rendano informato per mezzo del Consiglio Oltramarino, e adunanza delle Missioni, de' transgressori, che contraverranno alla detta Legge, e di tutto quello, che sapessero, appartenente a questa materia, e che fosse conveniente per l' osservanza di essa. Ed in caso, che succeda in versi guerra difensiva, over' offensiva contro alcuna Nazione degl' Indiani del sudetto stato ne' casi, e termini, ne' quali a tenore delle mie Leggi, ed Ordini, è stato da me permesso; gl' Indiani, che in tale guerra saranno presi, solamente resteranno prigioneri, come restano le persone, che si prendono nelle guerre d' Europa; e solamente il Governatore gli distribuirà, conforme stimasse più conveniente al bene, ed alla sicurezza dello stato, mandandoli ne' luoghi, e Paesi degl' Indiani liberi Cattolici, dove si possono ridurre alla Fede, servire nello stesso stato, e conservare la loro libertà, e con il buon trattamento che si è ordinato reiterate volte, e nuovamente l' ordino, e raccommando, che siano ben trattati, e che siano severamente puniti quei, che gli faranno alcuna vessazione, o impertinenza, e più rigorosamente quei, che li maltratteranno in tempo, che se ne servissero, per essergli stati dati nell' atto della ripartizione. Per lo che ordino a' Governatori, e Capitani maggiori, Officiali della Camera, ed altri Ministri di stato del Maranhaon di qualsivoglia grado, e condizione siano, a tutti

in

in generale, ed a ciascuno in particolare, che adempiscano, ed osservino questa Legge, la quale sarà registrata nelle Camere di detto stato; ed in vigore della medesima tengo per derogate non solamente le sopra ceunate Leggi, come si è già riferito, ma tutte le altre, e qualsisiano Ordini, e Decreti, che forse vi saranno in contrario, e si oppongano alla disposizione di questa, quale solamente voglio sia valida, ed abbia forza, e vigore, come in essa si contiene, non ostante, che non sia stata registrata in Cancellaria, e ne meno ostanti le ordinazioni, e Decreti contrarj. Lisbona il primo di Aprile dell' anno 1680.

Principe

E Perchè il tempo ha fatto vedere di giorno in giorno con maggior ootorietà, e miglior dimostrazione, che sono giostissime le caose, nelle quali si foodò questa Legge per restituire agl' Indiani la loro antica, e naturale libertà, chiudendo la porta alle empietà, e malizie; con cui sotto il pretesto de' casi, ne' quali prima, e doppo la sua prumulgazioone, fu permessa la schiavitù, si facevano schiavi gl' Iodiani predetti senz' altra ragione, che la cupidigia, e la forza di qoei, che li pigliavano, e la rusticità, e fiacchezza de' chiamati Schiavi: Voglio, e mi piace, previo il parere delle medesime Persone, e Ministri, di derogare, ed annullare, tutte le Leggi, Ordini, Risoluzioni, e Decreti, che dallo scuoprimento de' sopra menzionati Capitanati del Grao Parà, e Maranhaon, fino al presente giorno permettevano, anche in alcuoi casi particolari, la schiavitù degl' Indiani sudetti, ed in tutto il restante, in cui fossero contrarie alla presente Legge, acciocchè solamente io questa parte restino derogate, e cassate, ceme se della sostanza di ciascuna si facessa qui es-

espressa, e speciale menzione, non ostante la contraria ordinazione del libro secondo, titolo 44. Rinovando per altro, e ricordando la piena, ed inviolabile osservanza della Legge di sopraccennata, ed inserita; e questo colle ampiezze, dichiarazioni, e restrizzioni, che seguono in appresso.

Per evitare più efficacemente le calamità, che sono seguite per cagione di detta schiavitù, e per recidere una volta tutte le radici, ed apparenze d'essa: Ordino, che in riguardo agl' Indiani, che nel tempo della publicazione di questa si fossero dati per via di ripartizione, overo amministrazione, si osservino le disposizioni, che contiene il Decreto de' dieci di Novembre dell' anno 1647. il di cui tenore è il seguente.

Legge de'dieci Novembre dell' anno *1647*.

Io il Rè

FO' sapere a quanti *vedranno questo Decreto, come avendo fatto riflessione al gran pregiudizio, che risulta al servizio di Dio, e mio, ed all' accrescimento dello stato del Maranhaon, dal darsi per via d' amministrazione gl' Indiani, e Genti di quello stato a causa, che i Portoghesi, a' quali si danno queste amministrazioni, ne fanno così cattivo uso, che gl' Indiani esistenti sotto le medesime amministrazioni, doppo alcuni pochi giorni di servizio, muorono di pura fame, e per causa dell' eccessivo travaglio, ovvero fuggono dentro del paese, di modo, che passate poche giornate persicone, es-*

essendosi per questo motivo perdute, e disperse innumerabili genti nel Maranhaon, Parà, ed altre parti dello stato del Brasile: Per lo che ho stimato bene di ordinare, e si dichiari per Legge, come lo faccio colla presente, e conforme fu gia dichiarato da Serenissimi Rè di questo Regno, e da' Sommi Pontefici, che le Genti sono libere, e che non vi siano amministratori, ne amministrazioni, tenendo per nulle, e di niun' effetto tutte quelle, che si fossero date, e concesse, di modo che non vi sia memoria veruna di esse, e che gl' Indiani possano liberamente servire, e lavorare con chi meglio parerà loro, e gli pagherà il servizio, che prestano, ed il lavoro, che fanno. Per lo che ordino al Governatore dell' accennato Stato del Maranhaon, ed a tutti gli altri Ministri d' esso di Giustizia, Guerra, ed Azienda, a tutti generalmente, ed a ciascuno in particolare, ed agli Officiali delle Camere dello stesso Stato, che in questa conformità eseguiscano, e adempiscano questo Decreto, facendo publicare in tutti li Capitanati, Ville, e Città, che sono liberi gl' Indiani, ed inoltre non acconsentendo, ne permettendo, che vi siano Amministratori, ne amministrazioni, tenendo per nulle, e di nessun' effetto, e valore tutte quelle, che si fossero date, e concesse nella forma di sopra riferita, perchè questa è la mia volontà. E questo voglio, che sia valido come Legge, non ostante la contraria Ordinazione del libro secondo titolo quaranta.

Emanuele Antunes la stesse in Lisbona il giorno dieci di Novembre dell'anno 1647. e questa va spedita per due vie.

Re

Dichiarandosi cogli Editti da affiggersi ne' luoghi publici delle Città di Belem, del Gran Parà, e di San Luigi di Maranhaon, che gl' Indiani di sopra mentovati, come liberi, ed esenti d'ogni sorte di schiavitù, possono disporre delle loro persone, e beni, come loro parerà meglio, senza veruna soggezione temporale, e riserva di quella, che devono dar loro le mie Leggi, per vivere sotto le medesime in pace, ed unione Cristiana, e nella società civile, in cui mediante la Divina Grazia procuro mantenere i Popoli, che da Dio mi sono stati confidati, ne' quali resteranno incorporati gl' Indiani sudetti senza veruna distinzione, o eccezione, ed effetto di godere tutti gli onori, privilegj, e libertà, che attualmente godeno i miei Vassalli, e tenore delle loro rispettive graduazioni, e capacità.

Lo che tutto si renderà similmente agl' Indiani, che fossero adesso posseduti come schiavi; osservandosi per quello, che riguarda i medesimi, inviolabilmente il Paragrafo nono della Legge de' dieci di Settembre dell' anno 1611., il cui tenore è come in appresso.

Ed essendo, che sono stato informato, che in tempo di alcuni, già Governatori di quello Stato, si sono fatte schiave molte Genti contro la forma delle Leggi del Rè mio Signore e Padre, e del Serenissimo Rè Don Sebastiano mio Cugino, (che Iddio chiamò a se) e principalmente nelle Terre di Jaguaribe.

ribe: Stimo bene, e commando, che tanto le dette Genti, quanto altre di qualunque sorte, che fossero state ridotte nella schiavitù fino alla publicazione di questa Legge, siano tutte libere, e rimesse nella loro libertà; e si levino dalle mani di qualsivogliano persone, presso le quali fossero adesso, senza veruna replica, o dilazione, e senza che siano intese sotto pretesto di sequestro, o altra azione, di qualunque materia, o qualità sia, e senza ammettergli ad alcun' appellazione, o ricorso contro qualsisia aggravio, ancorchè alleghino essere in possesso, ed avergli comprati, ed essergli stati dati, e dichiarati per schiavi in virtù di qualunque sentenza; Mercè che con il tenore della presente dichiaro essere di niun valore simili compre, e sentenze; restando per altro salva, ed illesa la loro ragione a' Compratori contro quei, che glieli venderono; e delle dette Genti si faranno ancora, e formeranno i Paesi, che saranno necessarj; e tanto in essi, quanto negli altri, che già vi fossero, e saranno stati domesticati, si osserverà l' istess' ordine, e metodo di governo, che con la presente si commanda osservare negli altri, che novamente si faranno.

Da questa generale disposizione voglio, che restino solamente eccettuati gli oriundi, e provenienti dalle More schiave, i quali saranno conservati sotto il dominio de' loro attuali Signori fintantoche io non prenderò altra risoluzione sopra questa materia.

Ed acciocchè sotto il pretesto de' sopra riferiti discen-
denti

denti dalle More schiave non si ritengano ancora in schiavitù gl' Indiani, che sono liberi; Ordino, che il beneficio de gli Editti di sopra accennati, e stabiliti si stenda a tutti quei, che si troveranno reputati per Indiani, o pareranno tali, affinchè tutti siano tenuti per liberi senza bisogno d'altra prova, sicorchè la pienissima risultante in favor loro dalla presunzione della Legge Divina, e Naturale, e Positiva, che favorisce alla libertà, mentre che da altre prove ancora pienissime, e tali, che siano bastevoli per deludere la detta presunzione, giusta la disposizione delle Leggi, non si dimostrerà, che sono effettivamente schiavi nella sopra riferita conformità: spettando sempre il peso della prova a quei, che faranno istanza contro la libertà, benchè siano Rei.

Lo che ne' casi occorrenti si dovrà giudicare brevemente, sommariamente, *& de plano*, secondo la verità saputa, in una sola istanza. Per la quale si fabricheranno gli Atti dagli Uditori Generali nelle loro rispettive Giurisdizioni, e gli proporranno poi nella Congregazione, alla quale assisteranno il Prelato Diocesano, overo il Ministro, ch'esso deputerà in luogo suo per questo effetto, ed il Governatore, i quattro Superiori maggiori delle Missioni della Compagnia di Gesù, della Madonna del Carmine, de' Religiosi Capuccioi della Provincia di Sant' Antonio, e della Madonna del Riscatto, detta delle Mercedi, il sudetto Generale Uditore, il Giudice Foraneo, ed il Procuratore degl' Indiani: e con la pluralità de' voti si vincerà contro la libertà, in favor della quale basterà, che siano eguali i voti stessi; quali mai io caso alcuno potranno darsi, se non sono presenti i vocali sopraccennati, o le persone, che averanno le loro veci; purchè non si scusino, essendo avvi-

avvisati per il sudetto atto, mediante un viglietto in iscritto; perchè se alcuno, o alcuni di essi, per essere impediti, si scuseranno, si metterà in Actis la causa, e sempre la causa si spedirà da quei, che saranno presenti, purchè sempre vi siano tre voti conformi per vincere la decisione. E dalle Sentenze pronunciate nella sudetta forma non potrà essere ammessa verun' appellazione sospensiva, la quale ne ritardi l' esecuzione, nè alcun altro ricorso, che non sia in devolutivo, interponendosi però al Tribunale detto della Coscienza, e degli Ordini, dove queste cause saranno sentenziate nella forma già detta con preferenza a tutte le altre, di qualunque sorte siano, conforme conviene al servizio di Dio, e mio, in una materia tanto delicata, e grave, che include in se i beni spirituali, e temporali di quello Stato.

Ed affinchè gli abitanti di esso possano trovare chi loro faccia le opere, e coltivi le terre, senza che abbiano il pensiere di far venire gli operaj, e contadini di fuori; e che gl' Indiani nativi del Paese possano similmente trovare la loro convenienza, con applicarsi alle dette opere, e servizj, usando tra di loro quei scambievoli ufficj, ne' quali consistono lo stabilimento, l' aumento, la moltiplicazione, e prosperità di tutti i Popoli resi già civili, e politici, dove cresce sempre il numero degli operarj a proporzione de' lavori, e manifatture, che si fanno in essi: Stimo bene, che quando la presente sarà pubblicata nella Città di Belem del Gran Parà, il Governatore, e Capitano Generale di quello Stato, o chi servisse quest' Officio, convocando la Congregazione de' Ministri Letterati di quella Capitale, e sentendo il Governatore, ed i Ministri dello Città di San Luigi del Maranhaon, d' accordo colle

due

due rispettive Camere, stabilisca, ed assegni a' sopradetti Indiani le mercedi competenti per alimentarsi, e vestirsi, secondo le loro diverse professioni, conformandosi a quello, che in questo assunto si pratica, io questi Regni, e quasi in tutti gli altri di Europa, in quella maniera, che i prezzi commoni dello stesso Stato lo potranno permettere, serveodo di regole per questo effetto i seguenti esempj. Primo esempio: se in Lisbona il sostentamento di un' operario costa uno scudo, e però la mercede di un lavoratore sono due scudi; ad imitazione di questo per ciascun' Indiano di servizio si deve tassare per mercede il doppio di quello, che gli è necessario per il diario alimento regolato a tenore de' prezzi della Terra, o Paese. Secondo esempio: se un' Artigiano guadagna in Lisbona tre scudi al giorno, ed un lavorante due solamente, ad imitazione di questo si tasserà agl' Artigiani del predetto Stato la metà più della mercede, che si sosse arbitrata per li lavoranti.

Tutte le predette mercedi saranno pagate i sabbati di ciascuna settimana, esiggendone le somme, nelle quali saranno stati tassati, o in panno, o in ferri, o in denaro, come parerà meglio a quei, che le guadagneranno, procedendosi da essi a voce, ed esecutivamente come già fu dichiarato dal Decreto de' dodici di Novembre dell' anno 1647. e si osserveranno le predette tasse, non ostante il detto Decreto, il capitolo 42. dell' antico Regolamento, gli altri due Decreti de' 29. di Settembre dell' anno 1648. e 12. di Luglio dell' anno 1656. e tutte le altre disposizioni, e tasse finora stabilite, le quali tutte tengo per derogate in questa parte, come se di esse si facesse speciale menzione, non ostante l' Ordinazione del libro secondo titolo 44. ne le altre disposizioni legali somiglianti alla medesima.

E perchè ad effetto di stabilire nuovamente, e ti-

rare avanti lo stato predetto, non basterebbe, che gl' Indiani fossero restituiti nella libertà delle loro persone nella forma sopra riferita, se con essa non si restituisse loro ancora il libero uso de' loro beni, che finora è stato a loro impedito con manifesta violenza: Ordino per tanto, che sopra questo ponto si eseguisca subito la disposizione del Paragrafo quarto del Decreto del dì primo d'Aprile dell'anno 1680. il cui tenore è come segue.

Ed acciocchè le suddette Genti, che caleranno giù in questa forma, e le altre, che di presente sono già calate, si conservino meglio ne' Paesi: Stimo bene, e voglio, che siano padroni delle loro aziende, come lo sono nel deserto, senza che se le possano levare, nè meno essere molestati circa questo punto. Ed il Governatore con il parere degli accennati Religiosi assegnerà a quei, che discenderanno dal deserto i luoghi, e siti convenienti, per far in essi li loro lavori, e coltivargli, e non potranno essere mutati da tali luoghi contro la loro volontà, nè saranno astretti a pagare alcuna risposta, o tributo per le dette terre, abbenchè siano già state date a persone particolari in enfiteusi, detta volgarmente Sesmaria, *perciocchè quando si concedono queste, sempre si riserva il pregiudizio del terzo; e molto maggiormente s' intende, e voglio s' intenda essere riservato il pregiudizio degl' Indiani, primi, e naturali Signori di esse Terre.*

Per l' osservanza della quale disposizione, che stimo bene di rinovare, ed ordinare, che si eseguisca inviolabilmen-

bilmente, senza maggior dilazione di quella, che finora si è sperimentata in un' affare tanto importante, l' istesso Governatore, e Capitano Generale, o chi fosse in luogo suo, facendo erigere in Ville i Paesi, che averanno un numero competente d' Indiani, e le più piccole in luoghi, e distribuire tra gli stessi Indiani le terrre adjacenti alli loro rispettivi Paesi: Praticherà in queste fondazioni, e ripartizioni (in quanto sia possibile) quel metodo di polizia, che ordinai per la fondazione della *Villa nuova di San Giuseppe del Fiume Negro*: Conservandosi gl' Indiani, a favore de' quali si facessero le dette demarcazioni, nel pieno dominio, e pacifico possesso delle terre, che a loro saranno assegnate, perchè le godano essi, e tutti i loro eredi; E castigando quei, che abusando della loro debolezza, gli perturberanno in esse, e nella cultura delle medesime, con tutta la severità, che permetteranno le Leggi.

E perchè essendo la mia intenzione principale di propagare la predicazione del Santo Vangelo, e di procurare, che si unisca quel numeroso Paganismo al Grembo della Chiesa; e per altro molte delle Nazioni di quelle Genti sono in diverse parti assai rimote, dove vivono sepolte nelle tenebre dell' ignoranza, e difficilmente si renderanno persuase a calare ne' luoghi popolati, che finora si sono stabiliti; affinchè ne anche nell' interno de' deserti le manchi lo spirituale pascolo: tengo per cosa conveniente, che ivi nella forma succennata si erigano pure Paesi, e si fabrichino Chiese, convocando ancora i Missionarj, acciocchè istruiscano i detti Indiani nella Fede, e gli conservino in essa.

Ed avendo la sperienza di tanti anni dimostrato, che questo mio primario fine giammai si otterrà, se non mediante il proprio, ed efficace mezzo di fare, che di-

ven-

venghino civili, ed umani quest' Indiani, con esortargli, ed animargli a coltivare le terre, ad effetto, che approfittandosi de' frutti, e droghe, che le medesime producono, e cambiandoli cogli abitatori de' luoghi marittimi, attesa la facilità, che per tale fine gli somministrano i fiumi, possano a causa della frequenza di questa comunicazione lasciare i loro barbari costumi; con che, oltre l' utilità spirituale, e temporale de' sopradetti Indiani selvatici, crescerà il Commercio di quello Stato con gran profitto, e convenienza degli abitatori di esso; avendo tra gli altri vantaggi uno, qual' è, che in questa guisa i detti abitatori si prevaleranno degl' Indiani più rimoti per il trasporto de' frutti, e delle droghe del Deserto, senza la fatica, e la spesa delle navigazioni, che finora usavano per portare i detti generi agresti, e incolti, dalle parti assai discoste; e che così conserveranno gli altri Indiani vicini de' Paesi dentro de' medesimi, con impiegargli nel servizio del loro lavori, ed opere, senza stentare ne' viaggi del Deserto, come finora succedeva: Tengo altresì per cosa conveniente, che il sopradetto Governatore, e Capitano Generale, e quei, che gli succederanno, adoperino ancora un' esatta diligenza nell' istruzione civile degli antidetti Indiani, che saranno ridotti a popolare Paesi ne' Deserti; facendo, che conservino le libertà delle loro persone, beni, e commercio; non permettendo, che questo gli sia interrotto, o usurpato sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, quantunque sia de' più speciosi; e raccomandando a' Missionarj, ed ordinando a' Ministri secolari, che gli rendano consapevoli delle violenze, che si commetteranno in ordine a' detti affunti, per procedere sobito contro quei, che le avessero commessa, al pronto castigo, che richiede la gravezza della materia. Per

Per lo che ordino a' Capitaoi Generali, Governatori, Miostri, ed Officiali di Guerra, e delle Camere di Stato del Gran Parà, e Maraobaon, di qualsiía qualità, e di condizione fiano, a tutti generalmente, ed a ciafcuoo io particolare, che adempifcaoo, ed offervino queſta Legge, la quale fi regiſtrerà oelle Camere di detto Stato; ed in virtù della medefima ho per derogate noo folamente le Leggi di fopra iodicate, e riferite, maeziandio tutte le altre, e qualfivogliano Regolamenti, ed Ordini, che vi fiano contrarj, e fi opponghino al difpofto in queſta, la quale fola voglio, che fia valida, ed abbia forza, e vigore, come io effa fi cootiene, non oftante, che non fia ftata regiſtrata io Cancellaria, e non oftaoo ancora le Ordinazioni del libro fecondo, titolo 39. 40. e 44. ed il Regolamento in contrario. Lisbona li fei di Giugno dell' aono 1755.

Rè

Sebaſtiano Giuſeppe di Carvallo, e Mello.

Legge, in vigor della quale la Maeſtà Voſtra ftima per cofa conveniente di reſtituire a gl' Indiani del Gran Parà, e Maranhaon, la libertà delle loro perfone, heni, e commercio, nella forma, che fi dichiara in effa. Accioccbè Voſtra Maeſtà la veda.

Emanuele Gomes di Almeida la fece.

Regiſtrata nella Segretaria di Stato degli affari ſtranieri, e di Guerra, nel libro primo della Compagnia del Gran Parà, e Maranhaon.

In Lisbona nella Stamperia di Michele Rodrigues Stampatore dell' Eminentiſſimo Signor Cardinale Patriarca l' anno 1755.